

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 02.08.2016.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 27 luglio 2016, n. 116

**Proponenti:**

**Consigliere** Marras

**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 2 agosto 2016

**Approvata** in data 2 agosto 2016

**Diventa** legge regionale 55/2016 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 39

### LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 57

**Disposizioni in materia di dotazione organica dell'ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Funzioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2011

Art. 2 - Organizzazione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2011

Art. 3 - Capo ufficio stampa. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2011

Art. 4 - Personale giornalistico. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2011

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), e l'articolo 73 dello Statuto regionale;

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale");

Considerato quanto segue:

1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l'istituzione di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti;

2. Al fine di dotare l'ufficio stampa delle migliori professionalità, si prevede l'ulteriore possibilità di attribuire l'incarico di capo ufficio stampa ad un soggetto, anche esterno all'amministrazione regionale, in possesso del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, unitamente alla possibilità di coprire il trenta per cento della dotazione organica con incarichi a tempo determinato conferiti a

soggetti anch'essi esterni all'amministrazione regionale, individuati mediante selezione;

3. Viene razionalizzata l'organizzazione delle attività gestionali attribuendo al Segretario generale l'individuazione della struttura competente;

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Funzioni.

#### Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2011

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione") e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale") è sostituita dalla seguente:

"b) produzione e diffusione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali, delle informazioni sulle attività del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio;".

#### Art. 2

##### Organizzazione.

#### Modifiche all'articolo 3 della l.r. 9/2011

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

"4. Il Segretario generale individua la struttura competente all'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Ufficio stampa e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 9/2011 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nel caso in cui l'incarico di capo ufficio stampa sia attribuito ad un dirigente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le attività di cui al comma 4 sono svolte dalla struttura ad esso assegnata."

#### Art. 3

##### Capo ufficio stampa.

#### Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

"1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

attribuisce, per la durata massima della legislatura, l'incarico di capo ufficio stampa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l. 150/2000, ad un giornalista professionista dell'ufficio stampa con qualifica di caposervizio, oppure a un dirigente del Consiglio regionale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2011 è inserito il seguente:

"1 bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'incarico di capo ufficio stampa può essere conferito ad un soggetto, anche esterno all'amministrazione regionale, in possesso del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, di cui all'articolo 3, comma 3, individuato mediante selezione. Qualora a seguito della selezione l'incarico sia conferito a un soggetto appartenente all'amministrazione regionale o ad altra pubblica amministrazione, tale soggetto è collocato in aspettativa."

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2011 è sostituita dalla seguente:

"a) dirige e coordina l'Ufficio stampa nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 9/2011 è inserito il seguente:

"5 bis. Il contratto a tempo determinato stipulato a seguito della selezione prevista dal comma 1 bis prevede per il capo ufficio stampa una retribuzione pari a quella del giornalista con qualifica di caposervizio, aumentata di una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di capo servizio e il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico."

5. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 9/2011 le parole: "Al giornalista con qualifica di caposervizio nominato capo ufficio stampa" sono sostituite dalle seguenti "Al capo ufficio stampa".

#### Art. 4

##### Personale giornalistico.

#### Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2011

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2011 sono aggiunte le parole: "Il trenta per cento della dotazione organica può essere coperto con incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti esterni all'amministrazione regionale, individuati mediante selezione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione statale."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

*La Vicepresidente*  
BARNI

Firenze, 9 agosto 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 02.08.2016.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 29 luglio 2016, n. 117

**Proponenti:**

**Consiglieri** Giani, De Robertis, Stella, Donzelli, Mazzeo

**Approvata** in data 2 agosto 2016

**Divenuta** legge regionale 56/2016 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale"), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 9 marzo 2011, n. 9

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2016, n. 58

**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

#### Capo I

##### Programmazione e bilancio

Art. 1 - Correzione norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 16/1999

Art. 2 - Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003

Art. 3 - Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003

Art. 4 - Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003

Art. 5 - Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2003

Art. 6 - Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2015

Art. 7 - Parere dei revisori dei conti della Regione. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 83/2015

#### Capo II

##### Organizzazione e personale

Art. 8 - Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 77/2004

Art. 9 - Correzione di errore materiale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2007

Art. 10 - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 40/2009

Art. 11 - Riduzione dei costi di funzionamento della Regione. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 65/2010

Art. 12 - Trasferimento del personale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 22/2016

Art. 13 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2016

#### Capo III

##### Istruzione e formazione

Art. 14 - Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002

#### Capo IV

##### Sanità e coesione sociale

Art. 15 - Competenze del comune. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 16/2000